

Il principale pregiudizio determinato dalle separazioni è l'allontanamento dei figli dal costante e contestuale compito di accudimento e cura di entrambi i genitori.

Dopo la legge n.898/1970, il referendum del maggio 1974 e la riforma del diritto di famiglia del 1975, la concezione dei figli, da "oggetto da collocare", si è ormai evoluta da un decennio a questa parte in quella attuale di **centro di tutela e cura da parte del sistema normativo-giurisprudenziale**.

Dietro questa formula si cela il canone ermeneutico principe nell'interpretazione dell'intero *corpus* di norme in materia familiaristica: la difesa del *superiore interesse del minore*.

Le innovazioni legislative del 2006, con la legge n.54, hanno determinato una rivoluzione copernicana tra i beni oggetto di tutela in tale materia: da una visione adultocentrica della gestione degli effetti della separazione a quella attuale, che pone al centro della tutela normativa i minori e le loro esigenze.

Le conseguenze di una rivoluzione

Il primo importante passo è stato il riconoscimento di un autonomo diritto in capo ai minorenni alla bigenitorialità. È stato affermato e sancito il diritto personale dei figli a "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", essendo vittime incolpevoli dell'allontanamento dai loro genitori.

Tale formula è stata così ribadita nell'art. 337-ter cod. civ., aggiunto dal recente D. Lgs. n.154/2013 contenente altre prescrizioni in tema di mantenimento dei figli.

Sul *modus* del mantenimento

Ancora nel 2016, trascorsi dieci anni dall'approvazione della legge n.54/2006, tale rapporto equilibrato e continuativo tra genitori e figli continua ad essere condizionato dalla parziale applicazione della riforma del 2006. Affermato, digerito ed applicato il diritto dei minori alla bigenitorialità, resta ancora da metabolizzarsi la differente modalità di assolvimento al dovere di mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle due ben diverse posizioni di genitore prevalentemente collocatario e l'altra. Il mantenimento dei figli, oltre che materiale, è costituito da una corposa componente immateriale che rischia di essere trascurata ove si semplifichi ed esaurisca l'obbligo del mantenimento dei figli solo ed esclusivamente in esigenze suscettibili di una valutazione pecuniaria.

Nell'assolvimento dei compiti di accudimento, cura ed educazione svolti dai genitori secondo le rispettive capacità parentali, è compresa anche quella che chiamiamo

componente immateriale del mantenimento, il cui espletamento è condizionato dagli skill genitoriali ed anche dalle conseguenze derivate al legame figli-genitori a causa del trauma separativo e della risoluzione o meno del conflitto genitoriale. I tribunali non sono chiamati a statuire sul solo mantenimento materiale dei figli, come erroneamente può ritenersi, in quanto dalla modalità di fissazione del mantenimento derivano conseguenze anche in ordine all'incentivazione, protezione o recisione del legame genitoriale.

Il raggiungimento di un accordo tra le parti sul modo e la misura del mantenimento dei figli agevola l'assunzione di un paradigma privilegiato per la regolamentazione relativa all'educazione ed al mantenimento dei figli.

Ciò anche perché l'esecuzione di tale compito è *naturaliter* demandata alle stesse parti e sostanzialmente incoercibile.

Oggi, quindi, solo in caso di disaccordo fra le parti il giudice è chiamato a determinare il modo e i tempi di collocamento dei figli con i rispettivi genitori, oltre che la "misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli".

Quest'ultimo diviene lo snodo attraverso il quale si garantisce ed assicura la relazione genitori-figli nelle famiglie separate.

Oltre alla monetizzazione del mantenimento mediante erogazione di un assegno perequativo in favore del genitore prevalentemente collocatario, dal marzo del 2006 vige un altro modo di assolvimento ai compiti di accudimento e cura in caso di separazione: il cd. mantenimento diretto. Vi sono dei filtri preliminari a presidio dell'ammissibilità di un *modus* diverso rispetto all'erogazione di un assegno perequativo: valutare la *propensione alla genitorialità* di entrambe le parti e la loro *condizione reddituale*.

Solo dopo tale vaglio si può far ricorso al mantenimento diretto. Tale modo prevede l'individuazione dei bisogni e delle aspirazioni dei figli direttamente da parte di entrambi i genitori in affidato condiviso con l'immediata erogazione di beni e servizi necessari agli stessi. Ciò conserva il legame genitori-figli con entrambe le figure parentali e consente, attraverso una suddivisione equa per capitoli di spesa esaustivi al completo fabbisogno dei figli, di non escludere dai compiti di accudimento nessuno dei due genitori. Anzi: li responsabilizza e non fa perder loro il ruolo genitoriale e il contatto con le esigenze dei figli.

§§§

Questi alcuni spunti per ragionare sulle **relazioni genitori-figli** nelle separazioni e sugli effetti su queste prodotti dai *due diversi modi* di mantenimento previsti dall'ordinamento italiano ormai da oltre un decennio.



**ORDINE
AVVOCATI
DI ROMA**

**ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI ROMA**

*Dipartimento Centro Studi
Progetto Famiglia,
Minori ed Immigrazione*



**Associazione
Italiana dei
Magistrati per i
Minorenni e per la
Famiglia**

II mantenimento dei figli

Venerdì 27 gennaio 2017
Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour – Roma

Ore 9,00

Indirizzi di saluto

Avv. Matteo SANTINI

*Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Coordinatore del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione*

Dott. Claudio COTTATELLUCCI

*Consigliere Nazionale dell'Associazione Italiana dei Magistrati per
i Minorenni e per la Famiglia*

Avv. Donatella CERÉ

Consigliere Nazionale Forense

Ore 9,30

Parte prima

Dott. Fabio BARTOLOMEO

*Direttore Generale di Statistica - Ministero della Giustizia
I dati sul mantenimento dei figli*

Prof. Dott. Ugo SABATELLO

*Neuropsichiatria infantile - Sapienza Università di Roma
Il legame figli-genitori nelle famiglie separate e le modalità di
mantenimento dei figli*

Prof. Riccardo PRANDINI

*Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Alma Mater
Studiorum, Università di Bologna*

Dr.ssa Vittoria Anna MANOLIO

*Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Roma
Segretaria della Sezione di Roma dell'Associazione Italiana dei
Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
La prospettiva dei figli sul mantenimento attraverso l'ascolto delle
persone minori di età*

Ore 10,40

Parte seconda

Dr.ssa Franca MANGANO

*Presidente della I Sezione Civile - Tribunale di Roma
Le decisioni di merito in tema di mantenimento dei figli*

Prof. Avv. Gianni BALLARANI

*Osservatorio nazionale sulla Famiglia - Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Istituzioni di diritto privato - Pontificia Università Lateranense
Interpretazione nomofilattica delle norme sul mantenimento dei
figli*

Avv. Monica CARUSO

*Componente del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione
Coordinatore Vicario - Progetto Famiglia Minori Immigrazione
La giurisprudenza sul *modus* del mantenimento*

Avv. Donatella CERÉ

*Consigliere Nazionale Forense
La deontologia degli avvocati matrimonialisti e la determinazione
delle modalità di mantenimento dei figli*

Interventi programmati

Prof. Marino MAGLIETTA

*Presidente Associazione Crescere Insieme
Il mantenimento dei figli: forma e misura, assegni e tabelle*

Modera e conclude

Avv. Igor TURCO

*Coordinatore Vicario del Progetto su "Il Mantenimento dei figli"
Componente del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione*